



COMUNE DI LUCOLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

COPIA di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

N. 11 del Reg. data 24-04-2018	OGGETTO: Rettifica errori materiali delibera n°6 dell'8.03.2018
--------------------------------------	--

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **13:00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, con l'assistenza del Segretario Comunale dr.ssa Maria Elena Buemi,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 2017

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 6 dell'08/03/2018 avente per oggetto: "Imposta Unica Comunale. Conferma aliquote IMU 2018", dichiarata, come per legge, immediatamente eseguibile;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Rilevato che:

- in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n.

214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

a) *variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;*

- essendo il comune di Lucoli ricompreso tra i comuni montani non trova applicazione l'aliquota dell'8,6 per mille prevista per i terreni agricoli non montani;

Premesso che nella deliberazione n. 6 dell'8/03/2018, per un mero errore materiale, sono state indicate ed approvate le seguenti aliquote:

- abitazioni principali e relative pertinenze (solo A\1, A\8 e A\9): **7,6 per mille;**
- terreni agricoli **non montani: 8,6 per mille;**

In virtù di quanto esposto appena sopra, considerato che le aliquote ridotte per le abitazioni principali e relative pertinenze delle categorie A\1, A\8 e A\9 devono essere comprese nel range da 0,5 a 0,6% e che il Comune di Lucoli è ricompreso nell'elenco dei comuni montani;

Ritenuto pertanto di procedere alla rettifica degli errori materiali sopradescritti;

Rilevato che:

1. la rettifica è un provvedimento che elimina errori presenti nell'atto o nel suo contenuto con lo scopo di riportarli a quanto era effettivamente voluto al momento della sua emanazione;
2. le ragioni che lo giustificano sono le stesse che stanno alla base dell'annullamento o della modifica, ma tuttavia assai meno gravi e tali quindi da consentire la conservazione dell'atto;
3. essa opera con efficacia retroattiva, eliminando cioè l'errore fin dal momento dell'emanazione dell'atto e ciò può essere effettuato sia nei casi in cui essa venga effettuata in tempi brevi, non appena scoperto l'errore, sia nei casi in cui da tale provvedimento non discendano comunque lesioni di diritti di terzi;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio interessato, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

per i motivi premessi in narrativa che qui si intendono materialmente riportati quale parte integrante

1. di rettificare, per i motivi in premessa esposti, la propria deliberazione n. 6 dell'8.03.2018 avente come oggetto "Imposta Unica Comunale. Conferma aliquote IMU 2018" correggendo, nella parte relativa alla determinazione delle aliquote, quelle relative alle abitazioni principali e relative pertinenze (solo A\1, A\8 e A\9) e i terreni agricoli non montani che quindi risultano in via definitiva così modificate:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4,0 per mille
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	5,0 per mille
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	5,0 per mille
Aliquota ordinaria	8,6 per mille
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	8,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	8,6 per mille
Terreni agricoli non montani	ELIMINATA
Aree fabbricabili	8,6 per mille
.....	
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di dare atto che la presente deliberazione produce i suoi effetti *ex tunc* e, pertanto, fin dal momento in cui è divenuta esecutiva la deliberazione n. 6 adottata dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale in data 8.03.2018;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Commissario Straordinario
(F.to Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano)



Il Segretario Comunale
(F.to Dr.ssa Maria Elena Buemi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale di questo Ente – www.lucoli.it - (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) .

Lucoli, **31 MAG 2018**

Il Responsabile delle Pubblicazioni
(F.to dr.ssa Maria Elena Camorchia)

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

SI CERTIFICA

Che la presente copia è conforme all'atto originale esistente presso questo ufficio.

Lucoli, 29-05-2018



Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Elena Buemi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, comma 4;
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, comma 3.



Il Segretario Comunale
(F.to Dr.ssa Maria Elena Buemi)